

un certo punto urtare contro i concetti giuridici dominanti. Ma sono ammissibili in quanto non creano un vero diritto successorio nuovo, ma piuttosto semplicemente dei privilegi d'ordine familiare.

Però anch'essi possono dar luogo a dubbie contestazioni gravi; e perciò credo mio dovere di raccomandare alla Commissione e all'onorevole ministro che, almeno, nel regolamento si facciano carico di determinare con precisione il tempo, i casi, e le modalità nelle quali si riconosca esistente e mantenuto per gli effetti giuridici il carattere di casa popolare; in quanto che, dopo molti trapassi, un tale carattere potendo esser perduto, non vi sarebbe più ragione di mantenere questi privilegi. Quindi occorre che almeno il regolamento disciplini tutto questo.

**Presidente.** All'articolo 20 non abbiano dunque che questa correzione di forma: « Quando più eredi siano chiamati alla successione ». Il resto come è stampato. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 20.

(È approvato).

Viene ora l'art. 21, nuovo testo.

#### Art. 21.

« Al coniuge superstite contro il quale non sussistano gli effetti di sentenza di separazione personale pronunciata per colpa di lui e passata in giudicato, oltre agli altri diritti che gli spettano per questa e per altre leggi, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare; regolato dalle disposizioni degli articoli 522 e seguenti del codice civile ».

« Uguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età. »

A questo articolo l'onorevole Merzi ha proposto il seguente emendamento:

« Al coniuge superstite, oltre ai diritti, che possano spettargli per le altre leggi, è attribuito, per tutta la vita, il diritto di abitazione nella casa popolare. »

Tale diritto non spetta altrimenti al coniuge superstite quando sussistano contro il medesimo gli effetti di una sentenza di separazione personale, pronunciata per colpa di lui e passata in giudicato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzi.

**Merzi.** Dalla nuova redazione dell'articolo 21 rilevo con piacere che la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni che mossero il mio emendamento, e che lo ha interamente accettato con l'aggiunta dell'emendamento

dell'onorevole Perla. Quindi a me non resta che ringraziare la Commissione e non insistere oltre nella mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole Arnaboldi ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla fine aggiungere:* semprechè soddisfatti ai corrispettivi ai quali si era obbligato il suo datore. »

Onorevole Arnaboldi, mantiene questa sua proposta?

**Arnaboldi.** La ritiro.

**Presidente.** L'onorevole Perla ha presentato il seguente emendamento;

*All'art. 21 aggiungere il seguente comma:*

« Uguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età ».

Non essendo presente l'onorevole Perla, il suo emendamento s'intende ritirato. Quindi pongo a partito l'art. 21. (È approvato).

Viene ora l'art. 21 bis aggiuntivo proposto dall'onorevole Albertelli e da altri deputati.

« In caso di contestazione fra condomini per l'esecuzione di opere urgenti di ordinaria e straordinaria manutenzione allo stabile comune, il municipio a richiesta di una delle parti provvede l'ufficio e ripete le spese fra i condomini esigendone l'importo in via di esecuzione privilegiata ».

« Il ricorso alla autorità giudiziaria non sospende l'esecuzione dei lavori riconosciuti urgenti dal comune ».

La Commissione accetta questo art. 21 bis?

**Luzzatti Luigi, relatore.** La Commissione pregherebbe l'onorevole Albertelli di ritirare questo suo emendamento.

**Presidente.** E questione di regolamento: Onorevole Albertelli, lo mantiene?

**Albertelli.** Lo ritiro.

#### Art. 22.

« Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere all'espropriazione forzata della casa popolare che in mancanza di altri beni, mobili o immobili. »

(È approvato).

#### CAPO IX.

##### Disposizioni finali.

#### Art. 23.

« Con regolamento, da approvarsi e da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro delle finanze, sentito il Consiglio del lavoro e il Consiglio di Stato, saranno stabi-